



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione GIP-GUP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott.ssa Maria Rosa Barbieri
all'udienza in camera di consiglio del 24.05.2022
con l'intervento del P.M. e del Cancelliere
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

- [REDACTED], nato in Nigeria il 7.07.1985,
residente in Venezia alla via [REDACTED] difeso di fiducia
dall'avv. Francesca Guolo del Foro di Padova;

libero assente

IMPUTATO

Del delitto p. e p. dall'art. 7, primo comma, in relazione all'art. 2, comma 1
lett. a), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, perché, al fine di ottenere
indebitamente il beneficio economico mensile del Reddito di cittadinanza,
dichiarava falsamente di risiedere in Italia da almeno dieci anni, laddove
invece è stato iscritto per la prima volta all'anagrafe del comune di
Trebaseleghe solo in data 24.11.2016 per immigrazione dalla Nigeria;
consequiva così la complessiva somma di 4.211,35 euro a titolo di Reddito di
Cittadinanza.

In Venezia, il 3 luglio 2020

p.o. INPS Direzione Provinciale di Venezia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 23.09.2021 il Pm in sede avanzava richiesta di giudizio immediato a
carico di [REDACTED] in ordine al reato a lui ascritto in
rubrica.

In data 4.10.2021, il Giudice emetteva decreto di giudizio immediato a seguito del quale, nei termini di legge, veniva avanzata dal difensore – ritualmente munito di procura speciale - richiesta di accesso al rito abbreviato.

All'udienza dell'8.03.2022, il Giudice disponeva rinvio stante il legittimo impedimento del difensore.

All'udienza del 24.05.2022 il Giudice, stante la richiesta di abbreviato, acquisiva documentazione prodotta dalla difesa (relativa alla restituzione dell'importo indebitamente percepito) ed invitava le parti a concludere.

Le stesse, concordemente, chiedevano l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.

Il Giudice si ritirava in camera di consiglio per deliberare la decisione, dando lettura al rientro in udienza del dispositivo, come da allegato provvedimento.

È dato procedere nei confronti di [REDACTED] in relazione all'imputazione concernente il delitto di cui all'art.7, primo comma, legge 28 marzo 2019, n. 26, che punisce con pena della reclusione da due a sei anni la condotta di chi *«al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3 [reddito di cittadinanza, n.d.e.] rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute»*.

L'accusa riferisce all'odierno imputato di avere dichiarato, al momento della presentazione della domanda, *«di risiedere in Italia da almeno dieci anni»*, là dove il dato della visura anagrafica in atti rivela come l'interessato, cittadino nigeriano emigrato in Italia, veniva iscritto in anagrafe, come residente a Trebaseleghe, soltanto in data 24.11.2016.

Ergo, al momento della presentazione della domanda, non era in possesso del requisito in questione.

Ciò è sufficiente per ritenere integrato, sul versante oggettivo, il reato per il quale si procede.

Le medesime considerazioni non possono, di contro, reiterarsi con riferimento all'elemento soggettivo del reato, avendo l'imputato – in sede di interrogatorio – fornito una spiegazione plausibile dei fatti.

Vale la pena rammentare come, nel caso di specie, si verta in materia di *«falso teleologicamente volto all'ottenimento del reddito di cittadinanza»*. Il reato può dirsi essere commesso da chi *«al fine di ottenere indebitamente il beneficio»* renda o utilizzi dichiarazioni o documenti mendaci, anche omettendo informazioni dovute.

Viene in tal modo delineata una fattispecie amplissima, in termini oggettivi, la cui soglia di consumazione è anticipata alla mera condotta concernente ogni sorta di informazione inesatta e/o di ~~deficienza~~ deficienza formale in sede di domanda di

